



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale

**La Direttiva 2009/128/CE e stato dell'arte del
Piano di Azione Nazionale**

Maurizio Desantis, Cesare Petricca

Quadro normativo

- Regolamento (CE) 1107/2009 che abroga le Direttive 91/414/CEE e 79/117/CEE
- Regolamento (CE) 396/2005 sui Limiti massimi di residuo su alimenti e mangimi di origine vegetale e animale
- Direttiva 2009/128/CE sull'Uso Sostenibile dei prodotti fitosanitari



Direttiva 2009/128/CE sull'Uso Sostenibile dei prodotti fitosanitari

Ha l'obiettivo di dare attuazione ai contenuti della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" prevista dal Sesto programma d'azione in materia di ambiente, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio con Decisione n.1600/2002/CE.

In particolare la strategia tematica prevede che si intervenga sulle attività agricole, sull'alimentazione, sulla popolazione in generale e sulle risorse naturali.



Strategia sull'uso sostenibile

- ✓ minimizzare i pericoli e i rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- ✓ migliorare i controlli sull'impiego;
- ✓ ridurre il rischio sostituendo le s.a. più pericolose con alternative più sicure;
- ✓ promuovere prod. integrata e bio
- ✓ definire un sistema di monitoraggio sui risultati raggiunti attraverso indicatori appropriati



Art. 4 - Piani d'Azione Nazionali

Gli SM adottano PAN per definire i propri obiettivi, misure e tempi per la riduzione dei rischi compresi pericoli connessi ai prodotti fitosanitari e della dipendenza da tali sostanze

1. Ogni SM elabora un Piano d'Azione Nazionale
2. Alla redazione del PAN partecipano tutte le parti interessate
3. I Piani d'azione nazionali devono essere approvati entro 3 anni dalla entrata in vigore della Direttiva, e devono essere trasmessi alla CE e agli altri SM
4. I PAN dovranno essere periodicamente aggiornati (5 anni)



Art. 5 - Formazione

Tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti dovranno seguire dei corsi di formazione a seguito dei quali verrà rilasciato un certificato

1. La formazione deve essere adeguata tenuto conto dei ruoli e delle responsabilità.
2. La formazione dovrà garantire una sufficiente conoscenza degli argomenti elencati nell' All. I



Formazione – Allegato I

1. la legislazione riguardante i prodotti fitosanitari ed il loro utilizzo;
2. i rischi e i pericoli associati ai prodotti fitosanitari, in particolare:
 - rischi per l' uomo (sintomi di avvelenamento da agrofarmaci e misure di pronto soccorso;
 - rischi per l'ambiente (piante “non-target”, insetti utili, animali selvatici, biodiversità ecc..);
3. strategie e tecniche di produzione integrata e biologica;



Formazione - Allegato I

1. introduzione all'utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni per la scelta dei prodotti fitosanitari;
2. corretta manipolazione, stoccaggio e miscelazione dei agrofarmaci , smaltimento dei contenitori vuoti;
3. corretto utilizzo delle attrezzature (manutenzione, controlli periodici) tecniche di irrorazione (ugelli antideriva, antigocciolamento);
4. Strutture di monitoraggio sanitario;
5. Registro dei trattamenti



Art. 6 – prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari

1. I distributori di PF classificati come tossici o molto tossici devono avere tra i loro impiegati almeno una persona in possesso del “certificato” che deve essere presente e disponibile a fornire informazioni ai clienti riguardo l’uso dei prodotti fitosanitari (entro il 26 novembre 2015)
2. I prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso professionale devono essere venduti esclusivamente agli utilizzatori professionali (entro il 26 novembre 2015)
3. I distributori che vendono prodotti fitosanitari per uso non-professionale devono fornire informazioni generali riguardo ai rischi legati al loro uso e stoccaggio.



Art. 8 -Ispezione delle attrezzature in USO

Gli stati membri assicurano che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. L'intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2020 e non supera tre anni successivamente.



...una rapida occhiata ad alcuni articoli

Art. 9 - Irrorazione aerea

Art. 11 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Art. 12 - Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche

Art. 13 - Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze



Art. 14 IPM (Gestione integrata delle specie nocive)

- *Gli SM adottano tutte le misure per promuovere un'agricoltura a basso apporto di agrofarmaci ivi compresa la gestione integrata delle specie nocive privilegiando ove possibile le alternative a basso rischio e secondariamente i prodotti che esercitano un impatto minimo sulla salute umana e sull'ambiente*
- *Entro il 1 gennaio 2014 tutti gli utilizzatori professionali dovranno adottare i principi generali di gestione integrata*



All. III – Principi generali di IPM

- Rotazione colturale
- Utilizzo di tecniche colturali adeguate (falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura , semina diretta.....)
- Utilizzo, ove appropriato, di cultivar resistenti/tolleranti... e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati
- Utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio
- Prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per es. mediante pulizia regolare delle macchine e attrezzature)
- Protezione ed accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione



Misure già attuate in Italia

FORMAZIONE

- Dal 1968 gli utilizzatori ed i venditori di prodotti fitosanitari hanno una specifica autorizzazione all'acquisto ed una abilitazione alla vendita
- Dal 2001 gli utilizzatori ed i venditori per ottenere e rinnovare questa autorizzazione devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione ogni 5 anni. E' prevista anche una valutazione specifica.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

- Dal 2001 è obbligatoria la tenuta di un "Registro dei trattamenti", per le Aziende in IPM era obbligatorio dal 1994.



Misure già attuate in Italia

DIFESA INTEGRATA

- Nel 1987 l'Italia ha approvato il I Piano nazionale di difesa integrata
- Criteri generali per la definizione delle tecniche di IPM approvati con Decisione UE n. 3864 del 30/12/1996 (Comitato STAR)
- “Linee guida nazionali di difesa integrata”
Rappresentano uno strumento di indirizzo volto ad una sempre maggiore armonizzazione delle “Norme Tecniche” regionali



Linee guida nazionali di difesa integrata

Indicano i criteri di intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente



Prospettive per la difesa integrata

- Difesa integrata obbligatoria (applicazione dei principi dell'all. III della Direttiva)
- Difesa integrata volontaria (come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n.4 «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» con particolare riferimento al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata)
- Agricoltura biologica disciplinata dal regolamento CE 834/2007



Azioni e supporti previsti dal PAN

- Predisposizione di un manuale di difesa integrata e controllo integrato delle infestanti
- Supporto al Comitato Nazionale di Difesa Integrata attraverso un sistema informativo con tutte le sostanze attive registrate in Italia e una Banca Dati con le linee guida nazionali e le norme tecniche regionali



Azioni e supporti previsti dal PAN

Le regioni dovranno provvedere a:

- Monitoraggio e diffusione dei dati climatici a livello regionale
- Sistemi per il monitoraggio delle patologie e delle infestazioni a livello regionale
- Elaborazione dati di monitoraggio e diffusione delle informazioni (allertare gli utenti per l'esecuzione di trattamenti fitosanitari)
- Servizio di coordinamento di assistenza tecnica alle aziende
- Sistema di controllo dell'applicazione dei principi di difesa integrata



Considerazioni

- Tutela della salute umana e salvaguardia dell'ambiente
- Scelta di tecniche e soluzioni a minore impatto (i prodotti non sono tutti uguali)
- Formazione professionale
- Promozione di comportamenti corretti nella gestione dei PF (manipolazione, stoccaggio, applicazione ecc..)



Considerazioni

L'uso sostenibile dei pesticidi richiede un salto di qualità in termini di formazione:

- miglioramento delle capacità tecniche degli operatori nella scelta dei prodotti e delle modalità di applicazione degli stessi (*Integrated Pest Management e Integrated Crop Management*),
- efficacia e integrazione dei servizi di assistenza tecnica pubblici e privati,
- applicazione di sistemi di irrorazione innovativi e controllati periodicamente
- conoscenza a livello territoriale e “in continuo” delle condizioni meteo-climatiche e fitosanitarie.



Piani d'Azione Nazionali (PAN)

- entro il 26 novembre 2012 gli SM trasmettono alla Commissione e agli altri SM i rispettivi PAN
- fissano: obiettivi quantitativi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi legati all'utilizzo dei PF sulla salute umana e sull'ambiente
- promuovono: lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di tecniche alternative
- fissano gli indicatori per controllare l'impiego di PF che destano particolare attenzione



Piano d'Azione Nazionale (PAN)

Ne è stata predisposta una bozza (ottobre 2009) e sono appena iniziati i lavori di revisione da parte di uno specifico Tavolo Tecnico.

Nell'ambito dei lavori saranno prese in considerazione le osservazioni pervenute da parte dei portatori di interesse.



Tavolo Tecnico

«cabina di regia»: rappresentante del Mipaaf, del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Salute e rappresentanti delle Regioni e P.A. coordinatori dei gruppi di lavoro

Gruppo 1: Formazione degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, distributori e consulenti, informazione del pubblico: art. 5, 6, 7 (par. 1) e 10.

Gruppo 2: Controllo delle macchine irroratrici, gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei loro imballaggi: art. 8 e 13

Gruppo 3: Misure specifiche per la gestione integrata delle specie nocive (difesa fitosanitaria integrata, diffusione agricoltura biologica): art. 14

Gruppo 4: Misure di tutela dell'ambiente acquatico e di aree specifiche, indicatori: art. 7 (par. 2 e 3), 9, 11, 12 e 15



Le prossime tappe

- criteri di delega per recepimento Direttiva (legge comunitaria)
- recepimento con decreto legislativo
- definizione del PAN (2012)
- notifica alla Commissione UE delle misure per l'applicazione della difesa integrata (2013)





Grazie per l'attenzione